azione le trebbiatrici sanno come esso procede: si raccoglie tutto il personale disponibile del podere, vengono anche dei vicini ed anche di quelli che non sono vicini, che si prestano per fare una merenda, per stare allegri. Così è che procede il lavoro, ma in ogni modo è certo che delle disgrazie queste trebbiatrici ne cagionano, delle disgrazie gravi le quali più spesso succedono non nel personale addetto alla macchina, personale che conosce la macchina stessa e apprezza i pericoli che da essa possono derivare, ma fra tutto quel personale di ragazzi, di donne che corrono avanti e indietro, che si rincorrono per prendere e portar via i covoni di paglia.

Sono questi che corrono pericolo di perdere la vita o di lasciarsi portar via una gamba od un braccio dalla macchina.

È certo che vi sono delle difficoltà ad assicurare questo personale, ma abbiate pazienza, sono difficoltà che credo potranno risolversi nella pratica più facilmente di quello che noi possiamo immaginare, perchè delle assicurazioni fatte in modo collettivo, anche per lavori che durano poco tempo, ne abbiamo anche oggidì, e le società di assicurazione e la Cassa Nazionale stessa si prestano a fare questo genere di assicurazione. Io quindi ritengo, che quando verranno le trebbiatrici, il proprietario avrà anche l'interesse a vedere che vi sia l'assicurazione che garentisca i suoi dipendenti, e colui il quale viene ad esercirla avrà trovato modo di accordarsi con qualche società, la quale gli presti questa assicurazione.

Quindi io non mi arresterò a queste difficoltà di esecuzione, difficoltà di dettaglio. Mi sembra che è meglio lasciare l'articolo quale è, contemplare quindi fin d'ora questo caso d'assicurazione, e non entrare nella questione generale degli agricoltori dei campi. Intendiamoci bene: ogni qual volta voi introducete nell'agricoltura qualche cosa di diverso da quel che maneggia l'uomo, la zappa ecc., allora voi avete macchine mosse da agenti inanimati o motori, e allora avete l'obbligo dell'assicurazione.

Per solito e più spesso ciò si presenta nella trebbiatrice, ma vi sono anche altri casi (per esempio, nella pigiatura dell'uva), nei quali vi è l'obbligo dell'assicurazione. Ma quando voi uscite da questi casi, restate in quello che l'agricoltura è ancora oggidì, e nei mezzi con cui si esercita, non avete la ragione di una assicurazione per gli infortuni: l'operaio ha uno strumento in mano che si immedesima con lui e che egli dirige; quindi potrà avvenire che si faccia male anche di per sè, e ciò può succedere a tutti, ma questo non è un caso di cui si abbia a preoccupare il legislatore per stabilire un obbligo di assicurazione a carico dell'agricoltura nostra, obbligo che precisamente, perchè son pochi i pericoli, si riduce ad una somma minima, ma che pur tuttavia vi rappresenta sempre un onere per l'agricoltura, che non ha proprio bisogno di avere oneri nuovi.

Ed io pregherei anche per ciò l'onorevole Ferraris di voler ammettere che questo comma passi quale è. Un po' si potrà fare nel regolamento, un po' faranno le assicurazioni, un po' coloro che eserciscono le trebbiatrici, che hanno poi interesse ad esercire l'industria loro. Naturalmente ne verrà un maggior corrispettivo ad essi, che assumono quest'onere, e si riverserà ciò sul proprietario e su chi utilizza l'opera della trebbiatura, ma in definitiva si provvederà a tanti disgraziati che oggidì soffrono infortuni senza aver diritto a nessuna indennità.

**Presidente.** Affinchè la Camera possa rendersi ragione e dell'emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione e delle osservazioni fatte dall'onorevole Ferraris Maggiorino dò lettura dell'articolo secondo della legge 17 maggio 1898:

« È considerato come operaio agli effetti della presente legge:

1. Chiunque in modo permanente o avventizio e con rimunerazione fissa o a cottimo, è occupato nel lavoro fuori della propria abitazione;

2. Chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sopraintende al lavoro di altri; purchè la sua mercede fissa non superi sette lire al giorno; e la riscuota a periodi non maggiori di un mese;

3. L'apprendista, con o senza salario, che partecipa alla esecuzione del lavoro. »

La Commissione propone quest'aggiunta:

4. Chi è addetto al lavoro agricolo, in quanto presti servizio presso le macchine di cui al n. 4, o presso i cannoni e gli altri apparecchi di cui al n. 5 dell'articolo precedente. »

**Gianolio**, *relatore*. Domando di parlare.

**Presidente**. Ne ha facoltà.

**Gianolio**, *relatore*. Una parola soltanto di spiegazione. All'articolo 6 della legge at-